



## AREA DEL DIRITTO PRIVATO

### CASO IN MATERIA DI

**“DOPPIO CICLO CAUSALE, CAUSA IGNOTA E PRESUNZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ”**

**30 giugno 2025**

**Relatore: prof. avv. Roberto Pucella**

*Ordinario di diritto civile nell’Università di Bergamo*

Tizio, ciclista semiprofessionista, decedeva dopo aver terminato da pochi minuti una competizione sportiva.

In precedenza Tizio aveva sofferto di aritmie cardiache per le quali era stato trattato e operato.

Successivamente alle cure Tizio si era nuovamente rivolto al medico dello Sport al fine di ottenere una – necessaria – nuova abilitazione sportiva alle gare.

Le visite cui veniva sottoposto non riscontravano criticità e inducevano il medico sportivo a rilasciare il richiesto certificato di autorizzazione alla ripresa dell’attività sportiva semiagonistica.

In realtà, sarà poi accertato che l’atleta non era stato sottoposto a due test diagnostici che avrebbero potuto evidenziare profili problematici tali da non autorizzare la ripresa delle corse.

Nel giudizio di primo grado il CTU, richiesto di chiarire se le omesse indagini potessero trovarsi in rapporto di causa-effetto con il decesso, si pronunciava nel senso di una mera possibilità che tali, omessi, accertamenti evidenziassero ragioni ostative alla ripresa dell’attività agonistica.

Assumendo le vesti del difensore dei congiunti dell’atleta si chiarisca quali principi governano il tema dell’onere della prova al fine dell’accoglimento della domanda risarcitoria nell’ipotesi di incertezza causale e di quali probabilità di successo possano godere gli attori nell’azione di danno.